

GENNARO PANZARINO
NOTAIO

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CASA DELLA CARITA' S. VINCENZO DE' PAOLI - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE CASA DELLA CARITA' S. VINCENZO DE' PAOLI - ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve "FONDAZIONE CASA DELLA CARITA' S. VINCENZO DE' PAOLI E.T.S.".

La Fondazione potrà utilizzare la dicitura "Ente del Terzo Settore" e/o l'acronimo "E.T.S." soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "E.T.S." o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione non ha limiti di durata.

Articolo 2 - SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Toritto (BA).

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione ai competenti Uffici nei modi di legge.

Per l'esercizio della sua attività la Fondazione potrà avvalersi di uffici periferici, delegazioni e sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e internazionale, costituiti con delibera del Consiglio Direttivo, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

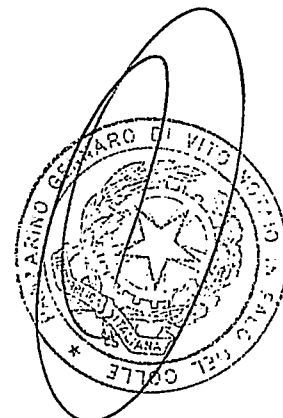
Articolo 3 - OGGETTO E SCOPO

La Fondazione ha carattere apartitico, indipendente ed autonomo; essa non ha scopo di lucro e persegue - nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie - finalità civiche, caritative e di solidarietà ed utilità sociale.

Ispirandosi ai valori del Vangelo e alle originarie volontà dei fondatori, la Fondazione, nel rispetto dei principi di democrazia, volontarietà e gratuità, si propone soprattutto di provvedere:

- all'accoglienza e all'assistenza morale, materiale e sociale di persone in stato di bisogno o in condizioni di fragilità o parziale autosufficienza, con l'obiettivo della presa in carico personalizzata e della continuità assistenziale;
- alla crescita morale, materiale e sociale dei fanciulli e dei giovani, favorendo attività ricreative e formative ispirate a valori di solidarietà, inclusione, legalità e socialità.

La Fondazione si avvale in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati e si propone di svolgere le seguenti attività di in-



teresse generale di cui alle lettere a), i), l), q), r) e u) del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017, e precisamente:

** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei soggetti soli e bisognosi nonché dei migranti;

** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, ad eccezione di quelle ad esse connesse, come indicate nel successivo articolo 4.

Il tutto nel rispetto ed osservanza delle vigenti norme di legge, con la precisazione che la Fondazione utilizzerà tutti i proventi delle sua attività esclusivamente per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali con espressa esclusione del fine di lucro.

La Fondazione potrà ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, ai fini del raggiungimento dei suoi scopi istituzionali e potrà inoltre godere di tutte le agevolazioni previste dalla legge.

Articolo 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

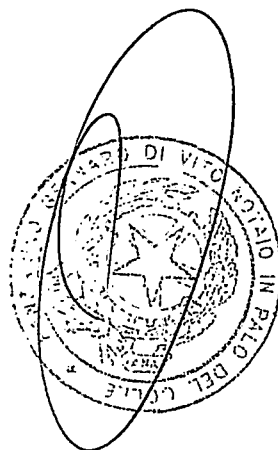
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

La Fondazione potrà dunque, con espressa esclusione del fine

di lucro, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà, in diritto di superficie o di altro diritto reale, di immobili e la stipula di convezioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria e comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Società, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, con espressa esclusione del lucro soggettivo;
- promuovere ed organizzare seminari, eventi, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, istituire premi e borse di studio e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercio anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, fatti salvi in ogni caso i limiti ed i divieti di legge;
- assumere l'organizzazione e la promozione di eventi culturali e sociali;
- programmare iniziative di "found raising" attraverso raccolte pubbliche di fondi, nell'osservanza dei limiti relativi all'attività professionale di intermediazione mobiliare, della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio del credito, dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, agendo in ogni caso nel rispetto dei divieti e dei limiti previsti dalle leggi n.ri 216/74, 281/85, 1/91, 52/91, 197/91, dai Decreti Legislativi n.ri 385/93, 415/96, 58/98, 374/99, dalle modificazioni e disposizioni di attuazione delle suddette normative e dalle altre leggi in materia e senza operare comunque nei confronti del pubblico;
- svolgere attività in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica e dunque utile a stimolare l'offerta di liberalità da parte di enti, associazioni e persone fisiche a diretto sostegno delle iniziative della Fondazione.

Articolo 5 - FONDO DI DOTAZIONE E PATRIMONIO



Il patrimonio della Fondazione è formato:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;
- dai contributi volontari;
- da beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- da elargizioni o contributi di Enti Pubblici e di altre Persone Giuridiche;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere destinata ad incremento del patrimonio;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi.

Il patrimonio, ai sensi dell'art. 8, comma 1, "Codice del Terzo settore" e s.m.i., deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, che deve perseguire unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' pertanto tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di qualunque tipo e denominazione a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali.

I versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso pertanto può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Fondazione a titolo di erogazione al fondo di dotazione. L'erogazione liberale non crea altri diritti di partecipazione transmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipulazione.

Articolo 6 - FONDO DI GESTIONE

Per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione utilizzerà il Fondo di gestione così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, e dalle rette degli ospiti della casa di riposo, salvo quanto previsto all'articolo 5;
- donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione.

In sede di approvazione del rendiconto potrà essere deliberato l'accantonamento ad un fondo gestione a diretto finanziamento dei costi generali e di funzionamento sostenuti per lo sviluppo delle attività.

Articolo 7 -

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di utilità sociale che la Fondazione intende perseguire.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Ai sensi e per gli effetti del "Codice del Terzo Settore" si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;



e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o nella misura stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) aprile successivo di ogni anno l'Assemblea dei soci approva il bilancio di esercizio, fermo il rispetto di ogni altro inderogabile termine previsto dalla legge.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui la Fondazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Ai sensi del citato D.Lgs. n. 117/2017 nel solo caso in cui la Fondazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, essa deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile e redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività strumentali, accessorie e connesse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Nel caso in cui la Fondazione non sia iscritta nel registro delle imprese, essa deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel caso in cui la Fondazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, essa deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D.Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo set-

tore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Nel caso in cui la Fondazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, essa deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 9 - FONDATORI

Sono Fondatori i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e del Fondo di dotazione della Fondazione.

Articolo 10 - SOCI SOSTENITORI

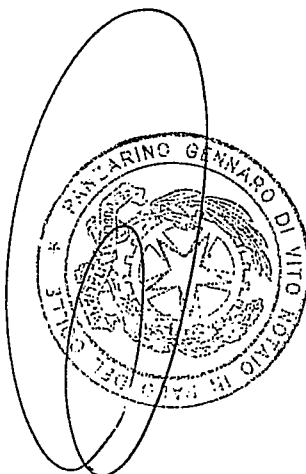
Partecipano alla Fondazione i Soci Sostenitori che, all'atto della propria adesione, verseranno nel fondo di dotazione un importo che sarà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Possono divenire Soci Sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, o altre istituzioni, aventi sede in Italia e/o all'estero che, condividendo le finalità della Fondazione, siano ammessi come tali con delibera del Consiglio Direttivo adottata con il voto della maggioranza dei suoi membri. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati. L'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Tutti i soci possono mettere a disposizione della Fondazione, sotto forma di servizio di volontariato, le proprie conoscenze culturali e le proprie capacità tecniche, artistiche e professionali, per essere protagonisti attivi nella realizzazione delle attività di interesse generale previste dall'articolo 3 del presente Statuto.

La qualità di socio non è trasmissibile. Ogni socio può sempre recedere dalla Fondazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto dopo un mese dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Presidente del Consiglio.

I soci possono essere esclusi, su decisione del Consiglio Direttivo, per gravi motivi. A titolo esemplificativo, si ritengono gravi motivi l'assenza ingiustificata alle riunioni per almeno tre convocazioni consecutive, il compimento di atti contrari al buon nome della Fondazione o che ostacolano il



conseguimento degli scopi sociali, il mancato versamento del contributo annuale entro 30 (trenta) giorni dalla sollecitazione scritta, trasmessa dal Consiglio Direttivo, per lettera raccomandata o per posta elettronica certificata. I membri esclusi possono ricorrere all'autorità giudiziaria nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti.

Articolo 11 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione;
- il Segretario ed il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo.

Sono valide le riunioni degli organi anche se tenute a distanza con strumenti di collegamento in video ed audio conferenza e purché siano identificati i componenti, venga dato atto a verbale della loro identificazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è così composta da tutti i Soci Sostenitori. L'Assemblea dei Soci:

- coadiuva il Consiglio Direttivo nel garantire le finalità della Fondazione e nell'individuare e fissare gli indirizzi generali dell'Ente;
- stabilisce annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività del presente Statuto;
- nomina e revoca cinque membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su eventuali compensi del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- approva il bilancio di previsione con annesso documento programmatico sull'attività dell'ente, approva il bilancio consuntivo o rendiconto annuale;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva la partecipazione a Enti, società e organismi secondo quanto precisato nel precedente articolo 3;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, quando ne facciano richiesta:

- * almeno un terzo dei suoi membri,
- * su richiesta dell'organo di controllo,
- * ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga utile.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso spedito a componenti l'As-

semblea e da essi ricevuto almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la stessa. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax e la posta elettronica). Nell'avviso deve essere indicato il luogo, la data, l'ora e gli argomenti da trattare. L'Assemblea si raduna sia nella sede della Fondazione, sia altrove, purché in Italia.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni dell'Assemblea qualora siano presenti tutti i suoi membri e la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo e dell'organo di controllo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e delibera in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Il voto è palese e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, salvi i diversi quorum deliberativi previsti inderogabilmente dalla legge.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di nove membri:

- cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci;
 - tre membri designati dall'Arcivescovo pro tempore dell'Arcidiocesi di Bari - Bitonto;
 - un membro di diritto nella persona del Parroco della Parrocchia "San Nicola" di Toritto in qualità di "Padre Spirituale".
- Salvo dimissioni, morte o revoca, i membri restano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per una sola volta. In caso di scadenza naturale della carica nel corso dell'esercizio, la predetta durata è prorogata sino all'approvazione del bilancio.

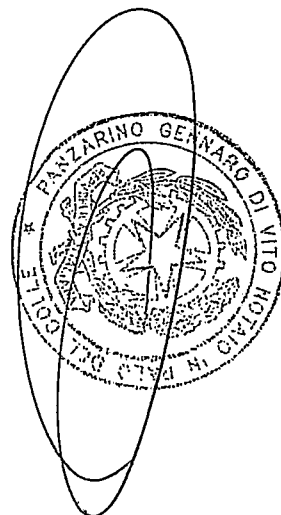
Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo. Ogni membro può essere revocato da chi lo ha eletto/designato.

Qualora venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio Direttivo, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo. I membri subentranti così eletti/designati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione del patrimonio della Fondazione, nonché all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione medesima, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza volti a garantire l'ordinato andamento e il raggiungimento dello scopo della Fondazione; verifica l'utilizzo delle risorse e svolge una generale attività di indirizzo sulla Fondazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- elegge a maggioranza dei componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;



- tiene le scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del "codice del Terzo Settore";
- redige il bilancio di previsione con annesso documento programmatico sull'attività dell'ente, il bilancio consuntivo o rendiconto annuale;
- adotta le delibere aventi ad oggetto scopi ed attività della Fondazione;
- verifica periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse dei componenti degli organi. In particolare, i membri del consiglio direttivo si impegnano a non utilizzare le informazioni direttamente o indirettamente acquisite in tale ruolo nell'ambito della propria attività lavorativa o professionale e a non assumere incarichi professionali inerenti i casi trattati dalla Fondazione, costituendo tale condotta un grave conflitto di interessi e motivo di revoca;
- delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 "Codice del Terzo settore" e s.m.i.;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di almeno 3 (tre) membri, previa indicazione degli argomenti da trattare, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, con almeno tre (3) giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro (24) ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, la data, l'ora, il luogo e la modalità di svolgimento della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o dal Vice-Presidente e dal Segretario.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'Ufficio, purché dimostrate.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo/di Amministrazione e/o Presidente di altri enti, fondazioni e/o associazioni comunque denominate aventi il medesimo oggetto sociale.

Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 c.c..

Articolo 14 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo sono eletti tra i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti, durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il Presidente:

- è legale rappresentante della Fondazione e presiede il Consiglio Direttivo;
- ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- può rilasciare deleghe e procure per il compimento di determinanti atti o categorie di atti a singoli membri del Comitato Direttivo, ovvero ad esperti interni o esterni alla Fondazione. La rappresentanza della Fondazione compete altresì ai Consiglieri delegati nei limiti delle rispettive deleghe;
- attua le Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- adotta le decisioni inerenti l'ordinaria gestione con impegno di spesa per un importo massimo da determinarsi con delibera del Consiglio Direttivo; è altresì legittimato all'apertura e chiusura di conti correnti ed all'utilizzo della relativa operatività web e app;
- sottopone in ratifica al Consiglio Direttivo le decisioni che devono essere adottate in via d'urgenza, nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo;
- cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione e promuove l'attività formativa e di divulgazione sull'impatto economico e sociale dell'attività realizzata.

Il Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni, si può avvalere della collaborazione di un Segretario.

In caso di impedimento permanente e/o di assenza ingiustificata a 5 (cinque) riunioni consecutive del Presidente e fino alla sostituzione dello stesso, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.

Articolo 15 - TESORIERE

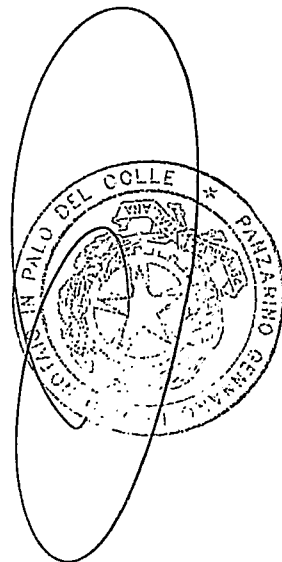
Il Tesoriere è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile una sola volta.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, anche mediante utilizzo della relativa operatività web e app; e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - SEGRETARIO

Il Segretario è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti, dura in carica 5 (cinque) an-



ni ed è rieleggibile una sola volta.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia di cui al successivo articolo 20.

Articolo 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è composto da numero di membri deciso dal Consiglio Direttivo, da un minimo di 1 (uno) fino ad un massimo di 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio Direttivo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica per cinque esercizi e possono essere rieletti. L'incarico, oltre che per scadenza del termine, può cessare per decesso, dimissioni o revoca, che può intervenire soltanto per giusta causa.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale e a quelle diverse, alla raccolta dei fondi, alla destinazione del patrimonio e all'assenza dello scopo di lucro, secondo quanto prescritto dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata all'Organo di controllo, come previsto al precedente ar-

ticolo, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro in tutti i casi previsti dalla normativa presente e futura.

In particolare ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017 la nomina dell'organo di revisione legale dei conti è obbligatoria quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila); b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni duecentomila); c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati. La nomina è altresì obbligatoria nel caso in cui la Fondazione abbia costituito dei patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017 e in tutte le altre ipotesi previste dalla legge presente e futura.

Articolo 19 - VOLONTARI

E' facoltà della Fondazione avvalersi dell'apporto di volontari i quali, in osservanza di quanto stabilito dagli art. 17 e 18 del "Codice del Terzo settore", prestano la propria opera gratuitamente e disinteressatamente.

A tal fine la Fondazione provvede alla creazione del "Registro dei Volontari".

L'attività di volontariato svolta per la Fondazione non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Sono riconosciute le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti indicati dall'articolo 17 "Codice del Terzo settore". Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario.

Coloro che svolgono l'attività di volontari si impegnano a non utilizzare le informazioni direttamente o indirettamente acquisite in tale ruolo nell'ambito della propria attività lavorativa o professionale e a non assumere incarichi professionali inerenti i casi trattati dalla Fondazione, costituendo tale condotta un grave conflitto di interessi e motivo di allontanamento dalla Fondazione e dalle sue attività.

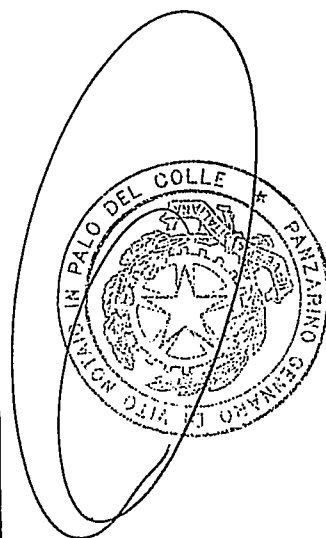
I volontari si impegnano, altresì, al rispetto del Codice etico della Fondazione eventualmente approvato dal Consiglio Direttivo.

I volontari possono formulare proposte e pareri sottoposti al Consiglio direttivo.

La partecipazione alle attività della Fondazione quale volontario è incompatibile con la partecipazione a qualunque titolo (volontario, membro del direttivo, etc...) ad altri enti, fondazioni e/o associazioni comunque denominate aventi il medesimo oggetto sociale.

Articolo 20 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture prescritte agli articoli 13, 14 e 17,



del D.Lgs n. 117/2017, la Fondazione deve tenere i libri di cui all'articolo 15 del D.Lgs n. 117/2017. I componenti degli organi sociali ed i membri della Fondazione hanno diritto di esaminare in ogni momento i libri sociali, facendo richiesta al Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
I lavoratori impiegati nella Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (s.m.i.). In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Articolo 22 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, e prioritariamente a rami di Terzo Settore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti individuati dall'Arcivescovo pro tempore dell'Arcidiocesi di Bari - Bitonto. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 23 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato ed in particolare la normativa sugli Enti del Terzo Settore di cui al "Codice del Terzo Settore", approvato con D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (s.m.i.).

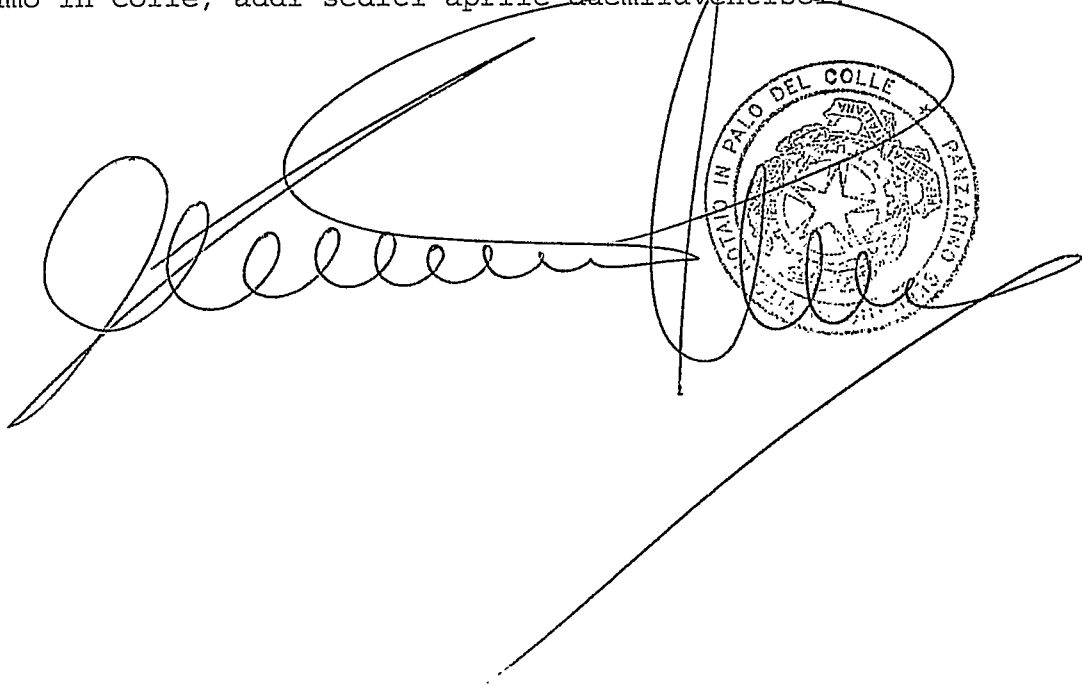
Firmato: Vito Domenico Denovellis - Gennaro Panzarino Notaio
(segue sigillo)

Io Dottor Gennaro PANZARINO, Notaio residente in Palo del Colle, con studio alla Via Domenico Forges Davanzati n. 24, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bari,

certifico ed attesto

che la presente copia xerografica, composta di 8 (otto) fogli per 15 (quindici) facciate, inclusa la presente, è conforme al documento originale allegato sotto la lettera "B" all'atto a mio rogito in data 26 marzo 2026, repertorio n. 2254 raccolta n. 1751, registrato a Bari il 27 marzo 2026 n. 13862 serie 1T.

Santeramo in Colle, addì sedici aprile duemilaventisei.



The image shows a handwritten signature in cursive script, which appears to be 'Gennaro Panzarino'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO IN PALO DEL COLLE' at the top and 'PANZARINO' at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a star and other heraldic elements. A large, diagonal line is drawn across the entire signature and seal area.